

SET CLAUSOLE STATUTO TERZO SETTORE

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione " ETS".

Commentato [m1]: Art.12

L'entenon ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale

Commentato [m2]: Art.4

ELENCO MATERIE DELL'ART. 5 CODICE DEL TERZO SETTORE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO

L'ente... può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Commentato [m3]: Art.6

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al (indicare organo, preferibilmente organo amministrativo)

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Commentato [m4]: Art.8

Ai fini di cui al comma 1 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'organo amministrativo

Commentato [m5]: Art.13 -Art.14

- Predispone e presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso (...fissando l'importo delle quote sociali e la data entro la quale devono essere versate...);
- Predispone il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017

Gli associati (i membri della Fondazione) e hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Ente in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato (Il membro) può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'associato (Il membro) che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso l'associato (il membro) non potrà trarre copia dei libri sociali.

L'ammissione del è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Commentato [m6]: Art.23

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia l'Assemblea (il Consiglio di Indirizzo), che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Ogni associato ha un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno un mese (tre mesi al massimo, nessun termine possibile) nel libro degli associati.

Commentato [m7]: Art.24

L'assemblea:

- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina e revoca, determinandone il compenso, il soggetti incaricato delle revisione legale dei conti;
- approva il bilancio (di esercizio e il bilancio sociale);

Commentato [m8]: Art.25

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie; (nelle fondazioni: ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017);
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ente, e quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

(Nelle fondazioni l'organo di controllo è obbligatorio; nelle associazioni solo al verificarsi delle condizioni di legge)

Commentato [m9]: Art.30 Art.31

L'organo di controllo è composto da un Sindaco ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea (il Consiglio di Indirizzo) nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

(Associazione)

Commentato [m10]: Art.9

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017.

Commentato [m11]: Art.9

(Fondazione)

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.